

CIRCOLARE N. 8

D

Alla attenzione DEI DOCENTI
SEDE

OGGETTO: FORMAZIONE STUDENTI EQUIPARATI A LAVORATORI

Con la presente si comunica che il materiale per la formazione, secondo l'accordo STATO REGIONI (4 ore formazione generale 8 ore di formazione specifica 5 ore di aggiornamento in 5 anni), rivolta agli studenti equiparati a lavoratori (art. 2 Decreto legislativo 81/08) è disponibile su piattaforma MOODLE.

Come concordato con il dipartimento di TTRG gli insegnanti di tale materia si occuperanno della formazione generale di 4 ore nelle classi prime (formazione iniziata già anno scolastico 2012/2013).

La formazione specifica inclusi regolamenti e procedure di esecuzione delle esercitazioni è a carico dei docenti laureati di laboratorio e/o ITP in possesso dei requisiti secondo Decreto Interministeriale del 6/3/2013 interpretato dal SIRVESS (vedi note)

Si ricorda che l'accordo Stato Regioni indica **la durata minima di ore da dedicare alla formazione** quindi all'interno dei dipartimenti si deciderà l'eventuale aggiunta di ore di formazione in particolare all'inserimento di una nuova attrezzatura o di una nuova esercitazione o a richiamo di norme e regolamenti

Di seguito si indicano le ore e i contenuti minimi della formazione per gli studenti equiparati:

- Laboratorio di fisica
(regolamento di laboratorio, rischio elettrico e termico, procedure esercitazioni) 2 ore
- Laboratorio di chimica
(regolamento di laboratorio, rischio chimico, etichettatura, procedure esercitazioni) 2 ore
- Laboratorio d'informatica
(regolamento di laboratorio, rischio videoterminali, procedure esercitazioni) 2 ore
- Laboratorio di chimica triennio
(regolamento di laboratorio, rischio chimico, procedure esercitazioni) 4 ore
- Dipartimento di meccanica
in lab. di saldatura- fucina-macchine a fluido-macchine utensili- tecnologico,
sistemi e automazioni, controlli e automazioni
(regolamento di laboratorio, rischio meccanico, rischio elettrico,
rischio termico, procedure di esercitazione) 4 ore

- Dipartimento di elettrotecnica elettronica
in. lab. Elettrotecnica-Elettronica TPSEE Sistemi EE, Telecomunicazioni,
TPSIT, Sistemi IT, Robotica, Informatica)
(regolamento di laboratorio, rischio elettrico, rischio incendio,
rischio video terminali procedure esercitazioni) 4 ore

Si ricorda che l'accordo Stato Regioni indica la durata minima di ore da dedicare alla formazione quindi all'interno dei dipartimenti si deciderà l'eventuale aggiunta di ore di formazione in particolare all'inserimento di una nuova attrezzatura o di una nuova esercitazione o a richiamo di norme e regolamenti

Si comunica inoltre che **tutti** gli interventi che riguardano la sicurezza dovranno essere registrati sul registro elettronico con la seguente procedura:

1. selezionare argomenti o dal registro di classe o dal registro personale sezione voti
2. nel campo modulo indicare SICUREZZA
3. nel campo argomento indicare i contenuti della formazione

NOTE

Di seguito si riporta l'interpretazione del Decreto Interministeriale del 6/3/2013 sui criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, nella sua applicazione all'ambito scolastico.

Possono svolgere attività di docenza in corsi di formazione generale e in corsi o interventi di formazione o aggiornamento specifici ai sensi dell'accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21/12/2011, **insegnanti di ruolo** (ovvero in possesso di abilitazione all'insegnamento):

- α) che svolgono il ruolo di Responsabili SPP con almeno 6 mesi di nomina, anche se designati presso scuola diversa da quella sede della docenza (in base al criterio n. 6 del DI)
- β) che svolgono il ruolo di Addetti SPP con almeno 12 mesi di nomina, anche se designati presso scuola diversa da quella sede della docenza (in base al criterio n. 6 del DI)
- χ) che svolgono il ruolo di RLS con almeno 3 anni di nomina o elezione formale e in regola con la formazione e gli aggiornamenti obbligatori per il suo ruolo (in base al criterio n. 5 del DI)
- δ) in possesso di laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ad es. Chimica, Fisica, Scienze, Biologia, Diritto, discipline tecniche, ecc.(in base al criterio n. 2 del DI)

Il **personale scolastico che non possiede l'abilitazione all'insegnamento** (insegnanti non di ruolo e personale ATA) può svolgere l'attività di docenza in oggetto solo ad almeno una delle seguenti condizioni supplementari alle precedenti:

- α) se ha seguito e superato un corso per formatori di almeno 24 ore
- β) se può autocertificare di aver fatto almeno 32 ore di docenza negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- χ) se può autocertificare di aver fatto almeno 40 ore di docenza negli ultimi 3 anni in qualunque materia

Il ruolo di incaricato di PS o di addetto antincendio non costituisce condizione sufficiente per svolgere l'attività di docenza in oggetto.

Vicenza, 17 settembre 2014

Il Dirigente Scolastico
F.to prof. Lorenzo GAGGINO